



**Dott. Gaetano Sant'Elena**

Consulente del lavoro

Via Delle Rose s.n.

95033 BIANCAVILLA (CT)

## I VOUCHER

### Che cosa sono

I voucher sono una particolare tipologia di contratto utilizzata in caso di lavori occasionali i quali sono riconducibili a rapporti di lavoro subordinato svolto in maniera saltuaria ed occasionale la cui retribuzione netta non supera, in 365 giorni, l'importo di Euro 2.000,00 con lo stesso committente.

### Il sistema dei buoni (voucher)

Il valore nominale di tali buoni è **pari a 10 euro lordi**. Inoltre, è disponibile un buono multiplo del valore di **50 euro** equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da **20 euro** equivalente a due buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è **pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione<sup>1</sup>**.

### Attenzione

*Il limite dei buoni che può utilizzare il committente è pari a Euro 6.666,67 lordi (5.000,00 netti) in un arco temporale di 365 giorni, di cui Euro 2.666,67 lordi (2.000,00 netti) per un singolo prestatore. Inoltre si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è **limitato al rapporto diretto** tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.*

### Vantaggi

- Il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
- Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

### Attenzione

*Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione prevista dalla gestione separata.*

### Il committente

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:

- famiglie;
- enti senza fini di lucro;

---

<sup>1</sup> Per il settore agricolo si considera il contratto di riferimento.



**Dott. Gaetano Sant'Elena**

Consulente del lavoro

Via Delle Rose s.n.

95033 BIANCAVILLA (CT)

- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici.

### **Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale**

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale sono:

- **pensionati**  
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- **studenti nei periodi di vacanza**<sup>2</sup>  
sono considerati studenti i giovani che abbiano tra i 16 e i 24 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I minorenni devono possedere un'autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, ed in caso di esposizione ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro;
- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**  
cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità<sup>3</sup>;
- **lavoratori in part-time**  
i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
- **altre categorie di prestatori**  
inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati<sup>4</sup>;
- **i prestatori extracomunitari**  
possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

---

<sup>2</sup> Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.

<sup>3</sup> Per questa tipologia di lavoratori il limite economico è di Euro 3.000 nette (4.000 lorde) per anno solare con riferimento alla totalità di committenti. Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell'Istituto.

<sup>4</sup> Il ricorso all'istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.



**Dott. Gaetano Sant'Elena**

Consulente del lavoro

Via Delle Rose s.n.

95033 BIANCAVILLA (CT)

### **Obblighi per il committente**

**Prima dell'inizio dell'attività di lavoro occasionale accessorio**, (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher<sup>5</sup>.

Inoltre, il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce **elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio**.

E' stato predisposto un modulo, da inviare tramite fax<sup>6</sup> alle Sedi regionali<sup>7</sup>, con cui i committenti possono effettuare – in caso di quantitativi rilevanti - una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale INPS prescelta per il ritiro.

### **Attenzione**

*Prima dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso, purché prima dell'inizio della prestazione), il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione fornendo il proprio codice fiscale. Se si tratta di una società, verificare che il codice fiscale del rappresentante legale della ditta risulti associato a quello della ditta stessa.*

### **Acquisto buoni lavoro**

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:

- la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS;
- la modalità di acquisto telematico;
- l'acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
- l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati;
- l'acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

Dott.ssa Mariaconcetta Galvagno

---

<sup>5</sup> La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della maxisanzione, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

<sup>6</sup> [http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/modulo\\_FAX\\_%20prenotazione\\_mar10.pdf](http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/poa/pdf/modulo_FAX_%20prenotazione_mar10.pdf)

<sup>7</sup> [http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/lavorooccasionaleaccessorio/Documents/Fax\\_SediRegionali2012.pdf](http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/lavorooccasionaleaccessorio/Documents/Fax_SediRegionali2012.pdf)